



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 103 DEL 01.08.2013**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Oggetto: Affidamento diretto servizio di “Attività preparatorie alla demolizione del palazzo ANAS di via XX Settembre” – Ditta Logistica & Servizi di Galgani Bruno**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché

la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

**Visto** il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

**Considerato** l'accordo stipulato fra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in data 9 maggio 2013, finalizzato alla demolizione e allo smaltimento delle macerie di alcuni palazzi pubblici fra cui la sede ANAS di via XX Settembre;

**Considerata** la convenzione stipulata fra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila, il Provveditorato Interregionali alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, L'Aquilana Società Multiservizi S.p.A., l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, l'ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila in data 14 maggio 2013, finalizzata alla demolizione e allo smaltimento delle macerie di alcuni palazzi pubblici fra cui la sede ANAS di via XX Settembre;

**Preso atto** della comunicazione inviata da ASM con nota n. 1257 del 29 luglio 2013 in cui si comunica che non sussistono le condizioni per poter svolgere le attività preparatorie alla demolizione;

**Considerata** l'urgenza di procedere alla demolizione della sede ANAS, anche in relazione all'Ordinanza n. 223 del 26/07/2013 che stabilisce la chiusura al traffico di Via XX settembre nel periodo compreso fra il 1° agosto 2013 ed il 21 agosto 2013;

**Ritenuto** opportuno individuare un soggetto cui affidare le attività preparatorie alla demolizione del palazzo ANAS di Via XX Settembre;

**Visto** l'art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Precisato che:**

- l'oggetto del contratto consiste nel svolgimento delle attività preparatorie alla demolizione del palazzo ANAS di Via XX Settembre;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si riserva la facoltà di prorogare i servizi in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;
- l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto



dell'affidamento;

- la modalità di scelta del soggetto cui affidare il servizio in oggetto è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*;

**Considerato** che l'art. 125, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *“l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”*;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 327, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, *“gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice”*;

**Visto** l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia che consente *“per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili”*;

**Considerato** che il sopracitato Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera aa) dell'Allegato, quale tipologia di servizio da affidare in economia, i *“Servizi di trasporto”*;

**Considerato** quanto risultante dalla verifica delle condizioni di mercato al fine di pervenire ad un confronto tra costi e servizi di alcune società operanti nel settore;

**Dato atto** che sono stati contattati i seguenti operatori:

- Logistica & Servizi di Galgani Bruno;
- Magida s.r.l.;
- Service Deposito mobili s.r.l.;

**Vista** la proposta pervenuta dalla ditta Logistica & Servizi di Galgani Bruno in data 1 agosto 2013, acquisita al protocollo USRA/1281 del 1° agosto 2013;

**Vista** la proposta pervenuta dalla ditta Magida s.r.l. in data 1 agosto 2013, acquisita al protocollo USRA/1280 del 1° agosto 2013;

**Vista** la proposta pervenuta dalla ditta Service Deposito Mobili s.r.l. in data 1 agosto 2013, acquisita al protocollo USRA/1281 del 1° agosto 2013;

**Verificato** che a seguito dell'indagine effettuata sui prezzi di mercato il servizio relativo alle attività preparatorie alla demolizione del palazzo ANAS di via XX Settembre proposto dalla ditta Logistica & Servizi di Galgani Bruno risulta conveniente e congruo sia dal punto di vista economico che qualitativo;

**Ritenuto** che nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni, data la specificità e la particolarità della prestazione richiesta, per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto dell'importo dello stesso, che risulta essere inferiore alla somma di € 40.000,00, individuato dall'art. 125, comma 11,

del D. Lgs. 163/2006 quale limite entro cui è possibile procedere ad affidamento diretto;

**Ritenuto** pertanto procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** di affidare alla ditta Logistica & Servizi di Galgani Bruno le attività preparatorie alla demolizione del palazzo ANAS di via XX Settembre, per una spesa pari ad € 8.000,00 oltre IVA;

**Dato atto** che l'affidamento del servizio verrà formalizzato con successiva lettera di commessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata ai fini dei prescritti adempimenti;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1 punto 1.1. Delibera Cipe 135/2012 relative alla voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio", così come rifinalizzate dall'art. 8 della legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013 e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

### DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento degli acquisti in economia e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Logistica & Servizi di Galgani Bruno delle attività preparatorie alla demolizione del palazzo ANAS di via XX Settembre;
2. di formalizzare l'affidamento del servizio con successiva lettera di commessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di impegnare per il servizio affidato la somma di € 8.000,00, oltre IVA al 21% (€ 1.680,00), per un totale di € 9.680,00;
4. di dare atto che la spesa troverà adeguata copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1 punto 1.1. Delibera Cipe 135/2012, relative alla voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio", così come rifinalizzate dall'art. 8 della legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013 e giacenti sulla contabilità

speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 1 agosto 2013

Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila  
Paolo Aielli

Handwritten signature of Paolo Aielli in black ink.